

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 29 gennaio 2026, alle ore 20,30, nella sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Pastorale Sanitaria Per Servire la Vita". Il Presidente Salvatore Cuscani dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e che il numero dei presenti è sufficiente per deliberare ai sensi dello Statuto. Segretario verbalizzante è eletto Cristoforo Puleo.

Sono presenti i seguenti soci: Legname Marco, Capodicasa Bernardo, Cutaia Fabrizio, Oreto Laura, Leanza Christian, Tedeschi Rita, Luca Alberto, Platania Giuseppa, Marchese Giampiero, Calvagna Corinne, Caraci Filippo, Caruso Renato, Flamma Federica, Puleo Cristoforo, Cuscani Salvatore.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente;

2) Rettifica delle modifiche dello Statuto ai sensi del D.L.GS. 3/7/17 n. 117, in seguito "Codice del Terzo Settore";

-ratifica parziale della denominazione dell'Associazione, per adeguamento alla nuova normativa e alle tipologie di attività svolte, in "Servire la Vita" A.P.S.

-delibera delle modifiche e integrazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione al Registro delle A.P.S. e al RUNTS.

3) Varie ed eventuali.

In riferimento al punto 1, il Presidente Cuscani Salvatore illustra le ragioni della convocazione, le attività svolte e le attività programmate.

In riferimento al punto 2, il Presidente dà la parola al socio Puleo Cristoforo, che espone le motivazioni delle modifiche dello Statuto. Della rettifica della denominazione e della necessità dell'adeguamento obbligatorio per l'iscrizione al Registro A.P.S. e RUNTS, dato che questo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del Terzo Settore D.L.GS. 117/2017.

Il Presidente Cuscani Salvatore conferma quanto detto dal socio Puleo Cristoforo e apre la discussione ed intervengono i soci Legname, Capodicasa, Cutaia, Oreto.

Leanza che chiedono alcuni approfondimenti e chiarimenti, fornendo nel contempo i loro contributi. Si passa alla votazione e il punto viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altri argomenti per il punto 3) il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,00.

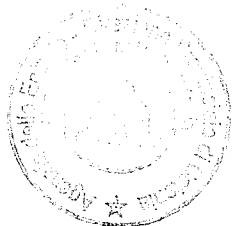
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

CATANIA li, 29.01.2026

IL PRESIDENTE



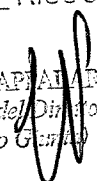
IL SEGRETARIO



REG.TO AL NR. 488 SERIE 3  
IL 23 MAR. 2026 RICESSIONE 15,00

CARMELO PAPPALARDO (\*)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Santo Gerardo)



# STATUTO

## SERVIRE LA VITA

### ASSOCIAZIONE A. P. S.

#### Titolo I

##### Costituzione, Sede, Durata, Scopi

Art. 1) Premessa. In riferimento all'Associazione ONLUS "Pastorale Sanitaria Per Servire la vita", costituita in data 9 agosto 2010, atto (allegato) per notaio Andrea Grasso in Adrano, n. 6474 Rep., n.4633 Racc., registrato all'Ag. delle Entrate il 9 agosto 2010, n.17/38 serie 2T, C.F. 92026890878, a modifica ed integrazione dello Statuto e come parte integrante dello stesso, si statuisce in via preliminare che, ai sensi del D.L.G.S. 3/7/17 N. 117, in seguito "Codice del Terzo Settore", per adeguare e rendere la denominazione dell'associazione più funzionale rispetto alla nuova normativa e alle tipologie di attività svolte, la denominazione è parzialmente rettificata in "Servire la Vita" A.P.S., e vengono deliberate modifiche e integrazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione al Registro delle A.P.S. e al RUNTS, come da verbale dell'assemblea dei soci allegato.

Art. 2) La sede legale dell'Associazione è fissata in Catania, viale Vittorio Veneto 106. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Sicilia, ma potranno essere istituite e promosse sedi regionali periferiche, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero, secondo le necessità operative, previa apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'associazione:

- non persegue fini di lucro e vieta la distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- reinveste gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- conforma le norme sull'ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, che possono senza distinzione partecipare alle attività promosse, partecipare alla vita associativa esprimendo il voto nelle sedi deputate e godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- l'associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

Art.4) Attività

L'associazione persegue il fine della solidarietà nella più ampia accezione possibile, contribuendo, favorendo e incrementando il benessere psicologico, fisico e sociale di chi ne ha bisogno e della collettività. E, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività: assistenza, beneficenza, somministrazione di pasti, indumenti, viveri di conforto, utilizzo di servizi igienici, consulenza psicologica, legale, medica, mediazione culturale e sociale, attività culturali, artistiche, ricreative, conferenze, seminari, incontri, momenti spirituali, dialogo e valorizzazione di culture e religioni diverse, corsi di formazione e professionali, intermediazione tra offerta e domanda di lavoro, eventi (concerti, conferenze, pranzi di solidarietà, ecc.), collaborazione con altre associazioni solidaristiche, tutela delle donne e dei minori, recupero e reinserimento sociale, cultura della legalità. Organizzazione e promozione di corsi di recupero sociale e/o scolastico. Orientamento sociale, assistenziale e culturale mirante anche alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio comune. Promozione, assistenza e tutela della Salute di ogni persona in stato di bisogno. Creazione e/o gestione di residenze sanitarie e per anziani nelle varie tipologie: Residenze Sanitarie

Assistenziali (RSA), Case di riposo, Case albergo, Centri diurni, Comunità alloggio, Case protette, Case famiglia, Case di cura. Assistenza e soccorso agli ammalati, anziani, indigenti, handicappati, invalidi, feriti, infortunati sul lavoro e vittime della strada, delle calamità naturali; assistenza sanitaria, specialistica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale; istituzione di ambulatori anche stagionali di Pronto Soccorso e Pronto Intervento, con annesses astanterie, e dotati di personale medico e paramedico; effettuazione di servizi di trasporto per mezzo di autoambulanze e di elisoccorso con veicoli e velivoli di proprietà dell'Associazione o detenuti in comodato d'uso, anche per conto di Enti, Ospedali, Cliniche e terzi, ivi comprese le Autorità preposte alla pubblica emergenza; assistenza sociale, morale e socio-sanitaria, con diverse tipologia di servizi, prevedendo pure un servizio di ascolto telefonico; l'istituzione di consultori familiari; l'istituzione di centri di ascolto e di consulenza per la tutela dei diritti; l'istituzione e la promozione di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale per i volontari ed il personale che vorrà svolgere le attività di cui sopra. Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si avvarrà in maniera prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Potrà però, al fine di integrare le suddette prestazioni, procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero al conferimento di incarichi a lavoratori autonomi, quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo richiedono. Le suddette attività potranno essere svolte anche in regime di convenzione con la Regione, Enti locali, Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, nonché in convenzione con organi dello Stato. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, con Università, con Istituti di credito a carattere locale, nazionale e non. Richiedere contributi a Comuni, Regione, Stato ed altri Enti o organizzazioni pubbliche e private. Prendere parte alle attività di cooperazione, alle proposte di enti, istituzioni, associazioni ed organizzazioni italiane e non, e partecipare a bandi ed usufruire di agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, purché nell'ambito degli scopi societari. L'associazione, in generale, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti degli scopi statuari. Infine, potrà svolgere attività commerciali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi vigenti.

## Titolo 11

### Soci

Art. 5) Sono Soci quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda d'adesione è accolta dal direttivo. Nella domanda d'adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci fondatori,

benemeriti ed ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 6) Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, avendo conseguito la maggiore età condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e lo spirito solidaristico.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 7) Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal consiglio Direttivo.

Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare:

- a) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività sociali;
- b) eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze
- c) di conoscere e di obbligarsi ad osservare le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi sociali in conformità agli stessi.

Le deliberazioni adottate dagli Organi sociali in conformità al presente Statuto ed alla legge, saranno vincolanti per tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui al successivo articolo nove .

Art. 8) Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi. In particolare, tutti i soci possono partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare con costanza e impegno alle attività promosse dall'Associazione, nell'ambito delle proprie competenze.

Le attività svolte dai soci per l'Associazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite, né da eventuali terzi beneficiari.

L'Associazione, nei limiti fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, purchè previamente autorizzate e documentate.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto commerciale ovvero di lavoro, subordinato od autonomo con L'Associazione .

L'Associazione provvede ad assicurare i propri aderenti contro il rischio di infortuni e malattie nonché contro quello di responsabilità civile verso terzi, connessi con lo svolgimento delle attività sociali .

Art. 9) I Soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie, con comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il recesso è efficace dal giorno in cui la detta comunicazione perverrà all'organo amministrativo .

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal direttivo. L'esclusione del socio può essere pronunciata, per inattività ovvero, per i casi più gravi, per indegnità se non ha rispettato l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o comunque con il suo

comportamento arrechi pregiudizio al buon nome dell'associazione In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

### Titolo III Organi Sociali

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore Contabile.

#### A) Assemblea

Art. 11) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del direttivo;
- eleggere il revisore contabile;
- approvare il programma d'attività proposto dal direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Delibera, inoltre, sugli indirizzi e le direttive generali cui deve essere improntata l'attività dell'Associazione, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore Contabile, ed eventualmente altri organi istituendi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento della Associazione, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, la devoluzione del suo patrimonio e di quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso in bacheca, nella sede sociale, o comunicato per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione alle deliberazioni e la conservazione delle evidenze.

Il Consiglio Direttivo è altresì tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea quando ne facciano richiesta motivata e sottoscritta tanti soci quanti rappresentino almeno un terzo degli aderenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce normalmente presso la sede sociale. Per motivi eccezionali essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. In tal caso dovrà contenere l'esatta indicazione del luogo dell'adunanza.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci iscritti nell'apposito libro tenuto dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega, da un altro socio purché non componente del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal socio presente più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, il diritto di ciascuno dei presenti e di coloro che sono da questi ultimi rappresentati per delega di intervenire all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e in genere la regolare costituzione dell'Assemblea ed il conseguimento, in occasione delle votazioni, dei relativi quorum deliberativi.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario dell'Assemblea che curerà la redazione del verbale e, nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'elezione di alcuno degli Organi sociali, nomina altresì due scrutatori che insieme ad esso costituiranno il seggio elettorale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

Il verbale dell'adunanza viene letto ed approvato seduta stante dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 13) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ovvero relative ad azioni di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo, o di suoi componenti, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### B) Consiglio Direttivo

Art.14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili anche più volte consecutive. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per surroga chiedendone la convalida alla prima adunanza utile dell'assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea neghi la convalida, la stessa provvede alla nomina del sostituto, fatta salva la validità degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo con la partecipazione del membro provvisorio. Il membro surrogato ovvero eletto in sua sostituzione dall'Assemblea dura in carica per il residuo periodo, sino alla scadenza del mandato quinquennale dell'organo o sino alla eventuale revoca dello stesso.

Art.15) Spetta all'assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio si riunisce, senza formalità di convocazione, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Il direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere il vicepresidente;
- assumere il personale;

- nominare il segretario;
- nominare il tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione. Esso delibera in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, predispone la relazione annuale preventiva e consuntiva da sottoporre all'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni.

Inoltre esso:

- Delibera sulle domande di ammissione di aspiranti soci e in caso di accoglimento ne dispone l'iscrizione degli stessi nell'apposito libro;
- Procede all'assunzione di dipendenti e al conferimento di incarichi professionali nei limiti previsti dall'art. 4 del presente Statuto, determinandone i relativi compensi;
- Emanando eventuali regolamenti per lo svolgimento di attività determinate, nonché quelli relativi alla fruizione dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. E' regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, relativo verbale che verrà letto ed approvato seduta stante dai presenti al termine della seduta nonché sottoscritto dal Presidente e dal segretario che ne curerà la redazione.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari ed hanno l'obbligo di dichiarazione preventiva di conflitti di interesse.

#### C) Presidente .

Art. 18) Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che nei confronti dei terzi. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e a tal fine può avvalersi di membri di quest'ultimo delegando loro specifiche mansioni od incarichi. Può esercitare, in casi di straordinaria urgenza ed importanza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Autorizza i soci che ne facciano richiesta a sostenere le spese che dovranno loro essere rimborsate, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione .

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

#### D) Segretario

Art. 19) Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è a capo del personale.

#### E) Tesoriere

##### Art.20) Il Tesoriere:

- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese d'ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

#### F) Il Revisore Contabile.

Art. 21) L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Revisore Contabile. Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Il Revisore dovrà accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e degli atti amministrativi. Redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà periodicamente accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

### Titolo IV

#### Bilancio, Patrimonio e divieto di riparto utili

##### Art. 22) Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del presidente.

Art.23) L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si il trentuno dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti a favore dell'Associazione .

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve, durante la vita dell'associazione, a meno che la devoluzione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni che per regolamento non hanno scopo di lucro.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

## Titolo V Disposizioni finali

### Art. 24) Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25 ) Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra alcuno dei soci e l'Associazione ovvero fra soci ed un organo dell'Associazione saranno devolute all'esclusiva cognizione di un arbitro unico da designarsi di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Catania su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà, anche secondo equità, senza formalità di procedura ma nel rispetto dei principi che regolano il contraddittorio e il suo lodo sarà inappellabile.

Art.26) E' espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art.27) L'Associazione chiede l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e si impegna a rispettare i requisiti statutari e gestionali necessari per ottenere e mantenere tale iscrizione. Si impegna a pubblicare annualmente il rendiconto e la relazione sulle attività in forma accessibile sul proprio sito web o attraverso canali alternativi, e a comunicare tempestivamente le informazioni richieste dal RUNTS.

Art. 28) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

### ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLO STATUTO

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del Terzo Settore (D.LGS.117/2017)